

## **CIRCOLARE DI STUDIO**

### **Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

### **Associati**

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

### **Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**53/2020**

**Parma, 13 ottobre 2020**

### **OGGETTO: LIMITI AL FONDO PATRIMONIALE PER I DEBITI CONTRATTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA.**

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. del Codice civile, è un istituto giuridico che prevede la possibilità, per i coniugi o per i terzi, di destinare, tramite atto pubblico o testamento, determinati beni al soddisfacimento dei futuri bisogni della famiglia, creando sugli stessi un vincolo di indisponibilità.

Ciò significa che i beni costituenti il fondo (unitamente ai frutti da essi generati) non possono essere oggetto di azioni esecutive dei creditori, se non per debiti contratti per scopi relativi a bisogni familiari.

Tuttavia, l'indisponibilità di tali beni non è illimitata ma dipende sostanzialmente:

1. dal rapporto temporale esistente tra il sorgere del credito e la costituzione del fondo;
2. dalla natura dell'obbligazione per il quale il terzo creditore agisce.

Proprio in riferimento al punto n. 2. sopra indicato, la Cassazione è tornata sul concetto di beni destinati ai "*bisogni della famiglia*" tendendo di meglio definire l'effettiva portata applicativa dell'istituto del fondo patrimoniale, con particolare attenzione alle obbligazioni non strettamente collegate alle necessità familiari.

Nel recente passato, infatti, la Cassazione aveva già precisato che il criterio identificativo dei debiti per i quali poteva avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo, andava ricercato non già nella natura dell'obbligazione, contrattuale o

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.

In conformità con detto principio, assume quindi grande rilievo la recente pronuncia della Cassazione che, richiamando espressamente questo concetto, ha fatto esplicito riferimento alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Nello specifico, la pronuncia in commento (Corte Cass. civ. Sez. VI, n. 7222/2020) ha precisato che nel caso in cui il credito abbia natura tributaria, è errato desumere *ex ante* che esso sia un credito di natura extrafamiliare ma, al contrario, va invece accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. La Cassazione prosegue spiegando che *"in quest'ottica non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio."*

In considerazione delle conclusioni a cui arriva la sentenza sopra richiamata, è quindi necessario valutare con grande attenzione quali beni possano essere effettivamente sottratti dalle disponibilità dei creditori e, soprattutto, in caso di costituzione di un fondo patrimoniale, quali obbligazioni possano essere riqualificate dai giudici come contratte nell'interesse della famiglia.

Per ogni ulteriore chiarimento, lo Studio resta a disposizione.

Filippo Callegaro